

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 ottobre 2020


SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
17 luglio 2020.

Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.



S O M M A R I O

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020.

Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. (20A05307) Pag. 1

ALLEGATO 1 Pag. 4

ALLEGATO 2 Pag. 6



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020.

Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto, in particolare, il comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone: «Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»;

Visto il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 che stabilisce: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»;

Considerato che, tenuto conto di quanto disposto dal citato comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, l'entità dei contributi è complessivamente pari ad euro 300.000.000, per il periodo 2020-2023, come risulta anche dall'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

Considerato, altresì, che tenuto conto di quanto disposto dal citato comma 312 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai Comuni beneficiari, secondo un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti, come riportato negli allegati 1 e 2 al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante;

Ritenuto che, al fine di dare attuazione alla previsione di cui al citato comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, secondo cui ai comuni beneficiari è assegnato un contributo di 75 milioni di euro per ciascun anno dal 2020 al 2023, occorre individuare un termine certo di inizio dell'esecuzione dei lavori, oggetto di contributo, in relazione a ciascuna delle predette annualità finanziarie;

Visto il comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che, alla lett. l), quarto periodo, prevede «Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico»;

Ritenuto opportuno prevedere, per il monitoraggio della realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al richiamato comma 703, la classificazione delle opere sotto la voce «Contributo Infrastrutture sociali - Sud - LB 2020»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il codice dei contratti pubblici;



Attese le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;

Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 21 maggio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate.

Art. 2.

Attribuzione ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia dei contributi per la realizzazione di infrastrutture sociali e termini avvio lavori

1. I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati ai comuni, nel limite massimo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 - Allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato nell'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro:

a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all'anno 2020;

b) Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023.

3. Il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere prorogato di 3 mesi su richiesta dell'ente beneficiario corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19.

Art. 3.

Infrastrutture sociali


1. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti.

2. Ai fini del presente decreto, per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 4.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalità operative semplificate che saranno disposte in apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, classificando le opere sotto la voce «Contributo Infrastrutture sociali - Sud - LB 2020».



Art. 5.

Erogazione del contributo

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, su richiesta dei singoli Comuni beneficiari, in coerenza con i dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui all'art. 4, dispone l'erogazione delle risorse, ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti della quota annuale del contributo, con le seguenti modalità:

- a) per una prima quota, pari al 50 per cento, previa attestazione della avvenuta aggiudicazione dei lavori;
- b) per una seconda quota, per un importo corrispondente fino al 40 per cento, sulla base dei costi realizzati rilevati dal sistema di cui all'art. 4;
- c) per la quota a saldo, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 6.

Revoca delle assegnazioni di contributo

1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), ovvero di parziale utilizzo della quota annuale del contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento beneficiario del contributo risulti integralmente finanziato da altri soggetti.

3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 1 rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Art. 7.

Pubblicità dei contributi assegnati

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione opere pubbliche.

Art. 8.

Economia e controlli a campione

1. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero al certificato di regolare esecuzione; successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori infrastrutture sociali da parte dei medesimi comuni, fermo restando il rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b).

2. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2020

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il sottosegretario di Stato
FRACCARO

Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
PROVENZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2020

Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2092



Allegato 1 – Allegato tecnico assegnazione risorse ex commi 311-312 della legge di bilancio 2020

In applicazione dei commi 311 e 312 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (l.27 dicembre 2019, n. 160), è assegnato un contributo a ciascun Comune sito nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, come determinato nell'allegato 1, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

La determinazione del contributo è stata effettuata in base ai seguenti criteri di riparto:

- a) in considerazione del criterio generale di cui al comma 312, in base al quale il riparto in questione deve assicurare *"un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti"*, è stata considerata l'incidenza dell'importo da assegnare in relazione alla dimensione demografica degli enti;
- b) la dimensione demografica è stata articolata in dieci fasce di cui le prime quattro relative ai "piccoli Comuni", come individuati dalla legislazione vigente negli enti con popolazione fino a 5mila abitanti. Di seguito sono indicate tutte le fasce demografiche considerate:
 - 1 - fino a 500 abitanti; 2-da 501 a 1.000 abitanti; 3-da 1.001 a 3.000 ab.; 4-da 3.001 a 5.000 ab.; 5-da 5.001 a 10.000 ab.; 6-da 10.001 a 20.000 ab.; 7-da 20.001 a 60.000 ab.; 8-da 60.001 a 100.000 ab.; 9-da 100.001 a 250.000 ab.; 10- oltre 250mila abitanti;
- c) il rispetto del requisito di maggiore incidenza del contributo a favore degli enti di minore dimensione demografica è stato assicurato attraverso una combinazione tra la scalatura del contributo pro capite in modo strettamente decrescente al crescere della fascia demografica di appartenenza di ciascun ente e un contributo in somma fissa per ente e per fascia demografica;
- d) inoltre:
 - al fine di assicurare un contributo di una certa consistenza ai comuni con popolazione inferiore è stato imposto un vincolo in base al quale l'importo minimo annuo da assegnare a ciascun comune con meno di 500 abitanti risulta essere pari a 8mila euro;
 - al fine di evitare salti nell'attribuzione di risorse tra comuni prossimi alla soglia tra una classe e l'altra (attribuzione di risorse significativamente inferiori a comuni con piccolo differenziale di popolazione aggiuntiva), per ciascuna classe di popolazione, il contributo minimo annuo da assegnare a ciascun ente è stato posto pari al contributo massimo riscontrato per la fascia di popolazione immediatamente precedente, cui viene aggiunto un contributo pro-capite per ogni abitante incrementale rispetto alla fascia di appartenenza.




I criteri indicati sono riportati nel seguente prospetto di riepilogo **contributo fisso annuale per ente**

Fascia demografica	Contributo per ente	Contributo pro capite
1 - FINO A 500	8.000,000	0,000
2 - 501 - 1000	8.000,000	15,000
3 - 1001 - 3000	15.500,000	7,500
4 - 3.001 - 5.000	30.462,500	5,000
5 - 5.001-10.000	40.452,500	1,000
6 - 10.001-20.000	45.431,500	0,375
7 - 20.001-60.000	49.172,500	0,375
8 - 60.001-100.000	63.915,625	0,250
9 - 100.001-250.000	73.824,375	0,250
10 -oltre 250.000	106.963,125	0,181

Il risultato del riparto per fascia demografica è riportato nei prospetti che seguono

Fascia demografica	N_Comuni	Popolazione	Contributo pro capite	Contributo totale	Contributo per ente
1 - FINO A 500	189	61.866	24,44	1.512.000	8.000,0
2 - 501 - 1000	359	269.595	15,67	4.223.425	11.764,4
3 - 1001 - 3000	864	1.580.692	11,87	18.767.190	21.721,3
4 - 3.001 - 5.000	330	1.278.574	8,99	11.495.495	34.834,8
5 - 5.001-10.000	359	2.510.446	6,07	15.237.894	42.445,4
6 - 10.001-20.000	234	3.229.637	3,39	10.964.585	46.857,2
7 - 20.001-60.000	173	5.798.197	1,62	9.383.666	54.240,8
8 - 60.001-100.000	28	2.074.094	0,91	1.887.909	67.425,3
9 - 100.001-250.000	10	1.539.288	0,57	873.066	87.306,6
10 -oltre 250.000	4	2.255.035	0,29	654.771	163.692,6
Totale complessivo	2.550	20.597.424	3,64	75.000.000	29.411,8



ENTE	REGIONE	PROVINCIA	POP	Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023			
				Contributo somma fissa	Contributo pro-capite	Totale Contributo	Totale Contributo (pro capite)	Contributo somma fissa	Contributo pro-capite	Totale Contributo	Totale Contributo (pro capite)	Contributo somma fissa	Contributo pro-capite	Totale Contributo	Totale Contributo (pro capite)	Contributo somma fissa	Contributo pro-capite	Totale Contributo	Totale Contributo (pro capite)
6035	CAMPANIA	NAPOLI	6035	40.452,50	1.035,00	41.487,50	6.874	40.452,50	1.035,00	41.487,50	6.874	40.452,50	1.035,00	41.487,50	6.874	40.452,50	1.035,00	41.487,50	6.874
6043	CAMPANIA	NAPOLI	6043	40.452,50	1.043,00	41.495,50	6.867	40.452,50	1.043,00	41.495,50	6.867	40.452,50	1.043,00	41.495,50	6.867	40.452,50	1.043,00	41.495,50	6.867
6070	CAMPANIA	REGGIO CALABRIA	6070	40.452,50	1.070,00	41.522,50	6.841	40.452,50	1.070,00	41.522,50	6.841	40.452,50	1.070,00	41.522,50	6.841	40.452,50	1.070,00	41.522,50	6.841
6080	SICILIA	PALERMO	6080	40.452,50	1.080,00	41.532,50	6.831	40.452,50	1.080,00	41.532,50	6.831	40.452,50	1.080,00	41.532,50	6.831	40.452,50	1.080,00	41.532,50	6.831
6083	SICILIA	MONTELERPE	6083	40.452,50	1.083,00	41.535,50	6.828	40.452,50	1.083,00	41.535,50	6.828	40.452,50	1.083,00	41.535,50	6.828	40.452,50	1.083,00	41.535,50	6.828
6085	SARDEGNA	LUGO DEI MARSI	6085	40.452,50	1.085,00	41.537,50	6.826	40.452,50	1.085,00	41.537,50	6.826	40.452,50	1.085,00	41.537,50	6.826	40.452,50	1.085,00	41.537,50	6.826
6092	ABRUZZO	DONNAUOVAS	6092	40.452,50	1.092,00	41.544,50	6.820	40.452,50	1.092,00	41.544,50	6.820	40.452,50	1.092,00	41.544,50	6.820	40.452,50	1.092,00	41.544,50	6.820
6128	CAMPANIA	COLLECORVINO	6128	40.452,50	1.128,00	41.580,50	6.785	40.452,50	1.128,00	41.580,50	6.785	40.452,50	1.128,00	41.580,50	6.785	40.452,50	1.128,00	41.580,50	6.785
6129	CAMPANIA	SANLUIGIO	6129	40.452,50	1.129,00	41.581,50	6.784	40.452,50	1.129,00	41.581,50	6.784	40.452,50	1.129,00	41.581,50	6.784	40.452,50	1.129,00	41.581,50	6.784
6131	CAMPANIA	CANIMARCA	6131	40.452,50	1.131,00	41.583,50	6.782	40.452,50	1.131,00	41.583,50	6.782	40.452,50	1.131,00	41.583,50	6.782	40.452,50	1.131,00	41.583,50	6.782
6141	CAMPANIA	ASCOLI SARRIANO	6141	40.452,50	1.141,00	41.593,50	6.773	40.452,50	1.141,00	41.593,50	6.773	40.452,50	1.141,00	41.593,50	6.773	40.452,50	1.141,00	41.593,50	6.773
6145	CAMPANIA	SCICIANO	6145	40.452,50	1.145,00	41.597,50	6.769	40.452,50	1.145,00	41.597,50	6.769	40.452,50	1.145,00	41.597,50	6.769	40.452,50	1.145,00	41.597,50	6.769
6151	CAMPANIA	AVELLINO	6151	40.452,50	1.151,00	41.603,50	6.764	40.452,50	1.151,00	41.603,50	6.764	40.452,50	1.151,00	41.603,50	6.764	40.452,50	1.151,00	41.603,50	6.764
6155	SARDEGNA	CARPOFITE	6155	40.452,50	1.155,00	41.607,50	6.760	40.452,50	1.155,00	41.607,50	6.760	40.452,50	1.155,00	41.607,50	6.760	40.452,50	1.155,00	41.607,50	6.760
6159	SARDEGNA	MESSINA	6159	40.452,50	1.161,00	41.613,50	6.754	40.452,50	1.161,00	41.613,50	6.754	40.452,50	1.161,00	41.613,50	6.754	40.452,50	1.161,00	41.613,50	6.754
6161	SARDEGNA	MONTIBELLO JONICO	6161	40.452,50	1.165,00	41.619,50	6.748	40.452,50	1.165,00	41.619,50	6.748	40.452,50	1.165,00	41.619,50	6.748	40.452,50	1.165,00	41.619,50	6.748
6189	SARDEGNA	REGGIO CALABRIA	6189	40.452,50	1.189,00	41.641,50	6.728	40.452,50	1.189,00	41.641,50	6.728	40.452,50	1.189,00	41.641,50	6.728	40.452,50	1.189,00	41.641,50	6.728
6195	CAMPANIA	VIRO VALENTIA	6195	40.452,50	1.208,00	41.660,50	6.711	40.452,50	1.208,00	41.660,50	6.711	40.452,50	1.208,00	41.660,50	6.711	40.452,50	1.208,00	41.660,50	6.711
6213	CAMPANIA	VIRO VALENTIA	6213	40.452,50	1.215,00	41.665,50	6.704	40.452,50	1.215,00	41.665,50	6.704	40.452,50	1.215,00	41.665,50	6.704	40.452,50	1.215,00	41.665,50	6.704
6215	CAMPANIA	MESSINA	6215	40.452,50	1.223,00	41.668,50	6.688	40.452,50	1.223,00	41.668,50	6.688	40.452,50	1.223,00	41.668,50	6.688	40.452,50	1.223,00	41.668,50	6.688
6216	CAMPANIA	MESSINA	6216	40.452,50	1.242,00	41.694,50	6.662	40.452,50	1.242,00	41.694,50	6.662	40.452,50	1.242,00	41.694,50	6.662	40.452,50	1.242,00	41.694,50	6.662
6217	CAMPANIA	MESSINA	6217	40.452,50	1.262,00	41.714,50	6.646	40.452,50	1.262,00	41.714,50	6.646	40.452,50	1.262,00	41.714,50	6.646	40.452,50	1.262,00	41.714,50	6.646
6218	CAMPANIA	MESSINA	6218	40.452,50	1.265,00	41.717,50	6.644	40.452,50	1.265,00	41.717,50	6.644	40.452,50	1.265,00	41.717,50	6.644	40.452,50	1.265,00	41.717,50	6.644
6219	CAMPANIA	MESSINA	6219	40.452,50	1.275,00	41.730,50	6.641	40.452,50	1.275,00	41.730,50	6.641	40.452,50	1.275,00	41.730,50	6.641	40.452,50	1.275,00	41.730,50	6.641
6226	CAMPANIA	MESSINA	6226	40.452,50	1.315,00	41.765,50	6.615	40.452,50	1.315,00	41.765,50	6.615	40.452,50	1.315,00	41.765,50	6.615	40.452,50	1.315,00	41.765,50	6.615
6228	CAMPANIA	MESSINA	6228	40.452,50	1.318,00	41.770,50	6.614	40.452,50	1.318,00	41.770,50	6.614	40.452,50	1.318,00	41.770,50	6.614	40.452,50	1.318,00	41.770,50	6.614
6314	CAMPANIA	MESSINA	6314	40.452,50	1.314,00	41.764,50	6.615	40.452,50	1.314,00	41.764,50	6.615	40.452,50	1.314,00	41.764,50	6.615	40.452,50	1.314,00	41.764,50	6.615
6327	CAMPANIA	MESSINA	6327	40.452,50	1.327,00	41.779,50	6.603	40.452,50	1.327,00	41.779,50	6.603	40.452,50	1.327,00	41.779,50	6.603	40.452,50	1.327,00	41.779,50	6.603
6336	CAMPANIA	MESSINA	6336	40.452,50	1.336,00	41.788,50	6.595	40.452,50	1.336,00	41.788,50	6.595	40.452,50	1.336,00	41.788,50	6.595	40.452,50	1.336,00	41.788,50	6.595
6365	CAMPANIA	MESSINA	6365	40.452,50	1.365,00	41.817,50	6.570	40.452,50	1.365,00	41.817,50	6.570	40.452,50	1.365,00	41.817,50	6.570	40.452,50	1.365,00	41.817,50	6.570
6400	CAMPANIA	MESSINA	6400	40.452,50	1.400,00	41.852,50	6.539	40.452,50	1.400,00	41.852,50	6.539	40.452,50	1.400,00	41.852,50	6.539	40.452,50	1.400,00	41.852,50	6.539
6410	CAMPANIA	MESSINA	6410	40.452,50	1.410,00	41.862,50	6.531	40.452,50	1.410,00	41.862,50	6.531	40.452,50	1.410,00	41.862,50	6.531	40.452,50	1.410,00	41.862,50	6.531
6416	CAMPANIA	MESSINA	6416	40.452,50	1.416,00	41.868,50	6.526	40.452,50	1.416,00	41.868,50	6.526	40.452,50	1.416,00	41.868,50	6.526	40.452,50	1.416,00	41.868,50	6.526
6428	CAMPANIA	MESSINA	6428	40.452,50	1.428,00	41.890,50	6.515	40.452,50	1.428,00	41.890,50	6.515	40.452,50	1.428,00	41.890,50	6.515	40.452,50	1.428,00	41.890,50	6.515
6451	CAMPANIA	MESSINA	6451	40.452,50	1.451,00	41.903,50	6.496	40.452,50	1.451,00	41.903,50	6.496	40.452,50	1.451,00	41.903,50	6.496	40.452,50	1.451,00	41.903,50	6.496
6479	CAMPANIA	MESSINA	6479	40.452,50	1.479,00	41.931,50	6.472	40.452,50	1.479,00	41.931,50	6.472	40.452,50	1.479,00	41.931,50	6.472	40.452,50	1.479,00	41.931,50	6.472
6480	CAMPANIA	MESSINA	6480	40.452,50	1.480,00	41.932,50	6.471	40.452,50	1.480,00	41.932,50	6.471	40.452,50	1.480,00	41.932,50	6.471	40.452,50	1.480,00	41.932,50	6.471
6482	CAMPANIA	MESSINA	6482	40.452,50	1.482,00	41.934,50	6.469	40.452,50	1.482,00	41.934,50	6.469	40.452,50	1.482,00	41.934,50	6.469	40.452,50	1.482,00	41.934,50	6.469
6483	CAMPANIA	MESSINA	6483	40.452,50	1.490,00	41.942,50	6.463	40.452,50	1.490,00	41.942,50	6.463	40.452,50	1.490,00	41.942,50	6.463	40.452,50	1.490,00	41.942,50	6.463
6490	CAMPANIA	MESSINA	6490	40.452,50	1.490,00	41.942,50	6.463	40.452,50	1.490,00	41.942,50	6.463	40.452,50	1.490,00	41.942,50	6.463	40.452,50	1.490,00	41.942,50	6.463
6491	CAMPANIA	MESSINA	6491	40.452,50	1.491,00	41.943,50	6.462	40.452,50	1.491,00	41.943,50	6.462	40.452,50	1.491,00	41.943,50	6.462	40.452,50	1.491,00	41.943,50	6.462
6495	CAMPANIA	MESSINA	6495	40.452,50	1.495,00	41.947,50	6.458	40.452,50	1.495,00	41.947,50	6.458	40.452,50	1.495,00	41.947,50	6.458	40.452,50	1.495,00	41.947,50	6.458
6505	CAMPANIA	MESSINA	6505	40.452,50	1.505,00	41.957,50	6.450	40.452,50	1.505,00	41.957,50	6.450	40.452,50	1.505,00	41.957,50	6.450	40.452,50	1.505,00	41.957,50	6.450
6541	CAMPANIA	MESSINA	6541	40.452,50	1.541,00	41.993,50	6.420	40.452,50	1.541,00	41.993,50	6.420	40.452,50	1.541,00	41.993,50	6.420	40.452,50	1.541,00	41.993,50	6.420
6541	CAMPANIA	MESSINA	6541	40.452,50	1.541,00	41.993,50	6.420	40.452,50	1.541,00	41.993,50	6.420	40.452,50	1.541,00	41.993,50	6.420	40.452,50	1.541,00	41.993,50	6.420